

Prot. 0341 Comunicazione  
Rami danni  
Ass. Auto  
Ass. Vita  
Distribuzione  
Legale  
Servizi Generali

Roma, 02 Dicembre 2010

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**

**Normativa antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari - Determinazione AVCP del 18 novembre 2010, n. 8**

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in argomento (v. nostri Prot. 268 dell'8 settembre, 271 del 13 settembre e 331 del 25 novembre 2010) per segnalare che è stata recentemente pubblicata sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-AVCP la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8, recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

In particolare, la determinazione tratta gli ambiti di applicazione della suddetta tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e delle comunicazioni obbligatorie.

Evidenziamo di seguito le indicazioni di maggiore interesse per il settore assicurativo:

- al punto 2, viene suggerito in via cautelativa di integrare espressamente i contratti stipulati, mediante atti aggiuntivi, con la clausola relativa alla tracciabilità (di cui la determinazione reca due esempi in allegato), sempre fatte salve modifiche in fase di conversione del decreto-legge n. 187 che possano prevedere l'applicazione dell'art. 1339 cod. civ. e quindi l'inserzione automatica della clausola di legge nei contratti;

- al punto 3, viene precisato quali siano le amministrazioni aggiudicatrici

obbligate alla tracciabilità (Amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti; imprese pubbliche, ...);

- sempre al punto 3, viene precisato che, ai fini dell'individuazione della "filiera" dei soggetti obbligati alla tracciabilità, deve essere tenuto in considerazione "non tanto il grado di affidamento o subaffidamento, bensì la tipologia di affidamento ..., a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato";

- al punto 4, numero 1), viene confermato che è ammesso dedicare più conti correnti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse, e che gli operatori economici possono utilizzare come conto corrente "dedicato" anche un conto già "aperto" in precedenza, ovviamente conformandosi alla nuova disciplina;

- nello stesso punto 4, al numero 2), viene precisato che il requisito della piena tracciabilità sussiste senz'altro per le c.d. Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche), mentre non altrettanto è a dirsi per il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), e si ricorda che è in ogni caso onere dei soggetti obbligati conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi;

- sempre nel punto 4, al numero 5), l'Autorità ha accolto la richiesta presentata da ANIA e AIBA in merito alla nota prassi di pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese assicuratrici, i broker (o gli agenti) e le pubbliche amministrazioni, ritenendo che "sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni ... identificato quale conto dedicato ai sensi delle legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti". Nel caso alternativo di utilizzo della fideiussione bancaria, il broker farà transitare detti pagamenti sul proprio conto bancario o postale, naturalmente muniti del relativo CIG/CUP;

- a proposito di quest'ultima indicazione, nel successivo punto 5 viene indicato che il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento della stazione appaltante prima dell'indizione della gara ovvero prima dell'invio della lettera di invito a presentare l'offerta, in modo da poterlo indicare, rispettivamente, nel bando di gara ovvero nella lettera stessa;

- nel punto 6, in particolare nell'ambito del paragrafo 6.1, viene precisato che i pagamenti effettuati a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto "dedicato" relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti e, soprattutto, che con riguardo a tali pagamenti non deve essere indicato il CIG/CUP. Si tratta di precisazioni importanti, perché di fatto consentono alle imprese di continuare a pagare gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori come fatto sino a oggi, naturalmente

avendo cura di conservare la documentazione che permetta di dimostrare a partire da quali conti "dedicati" siano pagati gli stipendi, le consulenze e le forniture.

L'Autorità precisa altresì che per i suddetti pagamenti l'utilizzo di assegni bancari e postali è consentito solo se: i dipendenti/consulenti/fornitori non dispongano di un conto corrente/di pagamento; il conto su cui vengono tratti gli assegni sia un conto "dedicato"; gli assegni siano muniti della clausola di non trasferibilità;

- sempre nel punto 6, al paragrafo 6.2, viene precisato che i pagamenti per imposte e tasse, per contributi INPS e INAIL, per assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa, per gestori e fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere documentati e, comunque, tracciabili, senza peraltro indicare il CIG/CUP. Per tali pagamenti possono essere utilizzate anche le carte di pagamento, purché connesse con un conto "dedicato";

- nel punto 7, viene precisato che la comunicazione dei dati relativi al conto "dedicato" deve essere sottoscritta, in caso di persone giuridiche, da un legale rappresentante o da soggetto munito di procura speciale. Viene altresì precisato che i soggetti obbligati alla tracciabilità devono inviare alla stazione appaltante copia di "tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture".

Da ultimo rendiamo noto che nell'ordine del giorno della riunione del Gruppo consultivo legale indetta per il 16 dicembre p.v. è previsto, tra l'altro, l'esame delle problematiche connesse con l'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria al settore assicurativo.

Facciamo pertanto riserva di tornare nuovamente sull'argomento, mentre restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo  
dott. Stefano Barbarotto  
tel. 06 32688531  
stefano.barbarotto@ania.it

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale assicurativo  
dott. Enrico Gili  
tel. 06 32688510  
enrico.gili@ania.it

IL DIRETTORE  
F. Nanni

### **Allegato**

Determinazione AVCP 18.11.2010, n. 8